

Delibera n° 597

Estratto del processo verbale della seduta del

15 marzo 2018

oggetto:

LR 43/1990 - DLGS 152/2006 - MODIFICA ALLA PRESCRIZIONE N. 3 DELLA DGR 1181/2011, COSÌ COME MODIFICATA DALLA DGR 2298/2012, RELATIVA ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO RIGUARDANTE LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI CORDENONS. PROPONENTE: HERAMBIENTE SPA.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1181 del 24 giugno 2011 “parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons - proponente: Geo Nova S.p.A.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2298 del 21 dicembre 2012 di modifica della prescrizione n. 3 della suddetta DGR 1181/2011;

Vista la nota prot. 1156 del 23 gennaio 2017 con la quale la Società HERAmbiente S.p.A. ha comunicato di essere subentrata nella gestione della discarica di rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Cordenons (località Venchiaruzzo) alla Società Geo Nova srl con atto notarile n. 19821 del 23.12.2016;

Atteso che in data 4 settembre 2017 HERAmbiente S.p.A. ha presentato al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia istanza (unitamente a della documentazione) di variazione della prescrizione numero 3 della precitata DGR 1181/2011, come modificata dalla DGR 2298/2012, che così recita: *“3. il proponente potrà conferire in discarica, ad eccezione di particolari e limitate situazioni di emergenza impiantistica da segnalare agli Enti competenti al rilascio dell’Autorizzazione, solamente rifiuti derivanti da impianti di bacino e, quindi, rifiuti urbani e assimilati, derivanti dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati, esclusivamente per la parte non più recuperabile”;*

Rilevato che la richiesta in oggetto attiene alla possibilità di conferimento all’interno della discarica anche di alcuni rifiuti speciali non pericolosi, oltre al previsto conferimento di rifiuti urbani, assimilati o derivanti dal loro ciclo di trattamento;

Atteso che per la variazione della prescrizione suddetta è necessario provvedere all’assunzione di una delibera della Giunta regionale, essendo questo – ai sensi dell’art. 19 della L.R. 43/1990 – l’atto conclusivo della procedura di VIA regionale;

Considerato che, ai fini dell’assunzione della delibera giuntale di cui sopra, si è ritenuto necessario procedere alla consultazione delle Amministrazioni ed Enti interessati, nonché all’acquisizione del parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all’art. 22 della LR 43/1990;

Considerato che sono pervenuti i seguenti pareri:

- Servizio geologico con nota prot. 42158 del 2 ottobre 2017: nessuna implicazione di natura geologica;
- Servizio paesaggio e biodiversità con nota prot. 108553 di data 11 ottobre 2017 – richiesta approfondimenti;
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 43737 di data 11 ottobre 2017 – parere con osservazioni e richiesta integrazioni;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 34091 del 16 ottobre 2017 - parere con osservazioni e richiesta integrazioni;

Rilevato che, a seguito dei predetti pareri sono state chieste al proponente specifiche integrazioni documentali con nota prot. 48113 del 7 novembre 2017 e che il proponente, in data 6 dicembre 2017, ha presentato le integrazioni documentali richieste, e le stesse sono state inoltrate alle Amministrazioni e agli Enti già precedentemente coinvolti;

Visti in particolare i pareri espressi sulla documentazione integrativa presentata:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota prot. 57119 del 27 dicembre 2017 – parere con osservazioni;
- Servizio paesaggio e biodiversità con nota prot. 1862 del 19 gennaio 2018 – parere con osservazioni;
- Comune di Cordenons con nota prot. 1724 del 19 gennaio 2018 – parere con considerazioni;
- ARPA del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3099 del 30 gennaio 2018 - parere con osservazioni;

Vista la Relazione Istruttoria di data 2 febbraio 2018, predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

Visto il parere n. VIA/2/2018, favorevole alla variazione della prescrizione n. 3 della DGR n. 1181/2011, così come modificata dalla DGR n. 2298/2012, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA nella seduta del 28 febbraio 2018, a condizione che la prescrizione stessa venga sostituita con la seguente prescrizione:

3. In fase di conferimento in discarica il proponente dovrà sottostare alle seguenti condizioni:
- a. Dovrà essere garantita la priorità di accesso ai rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati;
 - b. Tutti i rifiuti potranno essere conferiti esclusivamente per la parte non più recuperabile e nel rispetto dell'art. 7 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/03. Tale condizione dovrà essere garantita, oltre che dalla dichiarazione che il proponente intende acquisire, da un'adeguata documentazione, esplicativa dei criteri, anche di tipo merceologico, su cui si è basata la valutazione dell'effettiva non recuperabilità/riciclabilità e della eventuale non necessità al trattamento del rifiuto di cui all'art. 7 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/03. Tale valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento del rifiuto, successivamente con opportuna frequenza tale da rappresentare il permanere dell'impossibilità di effettuare operazioni di recupero/riciclo, e ad ogni variazione significativa del processo che genera il rifiuto stesso. La suddetta documentazione dovrà essere tenuta in evidenza presso la discarica;
 - c. Nell'ambito della pianificazione dei conferimenti, ai fini di limitare anche l'impatto sull'ambiente derivante dalla circolazione dei mezzi, dovrà essere privilegiato il criterio di prossimità e il conferimento da impianti ubicati sul territorio regionale in aderenza alla volontà del proponente di incrementare la disponibilità impiantistica regionale evidenziata nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;

Considerato che il proponente ha richiesto la modifica della prescrizione n. 3 della DGR 1181/2011 di compatibilità ambientale del progetto di discarica, così come modificata dalla DGR 2298/2012, in relazione a delle mutazioni nei flussi di rifiuti urbani e alle limitazioni imposte dalla prescrizione stessa che ostacolano il raggiungimento dei flussi annuali previsti dal progetto e la sostenibilità economica dello stesso;

Considerato altresì, come si evince dal parere della sopra citata Commissione, che il Proponente ha evidenziato come alla base della propria istanza ci siano delle motivazioni legate sia alla mancata produzione di rifiuti urbani in Regione, sia alla carenza impiantistica per i rifiuti speciali in Regione ed ha indicato che, ponendosi a parziale soluzione di tali problematiche, "la discarica di Cordenons, qualora autorizzata a ricevere rifiuti speciali dal Territorio Regionale, rappresenta, di fatto, un bacino a disposizione dei produttori di tali tipologie di rifiuti che operano in Friuli Venezia Giulia";

Rilevato che la Commissione ha tenuto conto del fatto che:

- non verranno richiesti aumenti nei quantitativi conferibili in discarica;
- non saranno richieste deroghe ai parametri di accettabilità in discarica;
- verrà garantita la priorità d'accesso ai rifiuti urbani e assimilati e derivanti dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati;
- le tipologie di rifiuti per cui si avanza richiesta hanno caratteristiche conformi alla tipologia di discarica già autorizzata;
- non sono necessarie, quindi, modifiche delle componenti impiantistiche e delle procedure gestionali già analizzate nell'ambito della valutazione di impatto ambientale;

Fatto presente, come si evince dal parere della Commissione, che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati e l'ARPA FVG ritengono opportuno valutare la possibilità che la discarica accolga prioritariamente rifiuti speciali derivanti dall'ambito regionale, in aderenza a quanto valutato all'interno del Piano Regionale Rifiuti Speciali;

Rilevato, inoltre, che nel parere di ARPA FVG viene messa in evidenza la necessità di privilegiare il criterio di prossimità nell'ambito della pianificazione dei conferimenti nonché la necessità che venga integrata la documentazione a supporto della non recuperabilità o riutilizzabilità del rifiuto e dell'eventuale non necessità di trattamento dello stesso, proponendo una serie di indicazioni tecniche atte a garantire la verificabilità di tale requisito;

Considerato che la Commissione, nel proprio parere, ha ritenuto che non vi siano motivi ostativi al parziale accoglimento dell'istanza avanzata dal proponente, contemplando delle precisazioni da inserire nella nuova formulazione della prescrizione in argomento, posto che la discarica si configura già attualmente come una discarica per rifiuti non pericolosi, anche in virtù del fatto che una parte della discarica è stata autorizzata per il conferimento del cumulo di materiale contenente amianto rinvenuto in sito durante la fase di scavo per l'approntamento del sito;

Considerato, dunque, che la Commissione ha ritenuto:

- di accogliere le richieste avanzate da ARPA FVG sull'applicazione del criterio di prossimità e sul fatto che dovrà essere adeguatamente dimostrato che il rifiuto da conferire in discarica sia non più

recuperabile/riutilizzabile o, eventualmente, che non necessiti di trattamento ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/03. Per tale motivo, dovranno essere tenute agli atti, e disponibili ai controlli, adeguate documentazioni che comprovino tali condizioni;

- di condividere il principio sottolineato da diversi Enti ed uffici, e dallo stesso proponente, riguardo all'opportunità che i rifiuti conferiti in discarica provengano prioritariamente dall'ambito regionale in modo da mitigare le criticità evidenziate dal proponente e rilevate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, in relazione alla disponibilità impiantistica regionale;

Ritenuto pertanto:

- di sostituire la prescrizione numero 3 della delibera di Giunta regionale numero 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, riguardante il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons con la sopra citata prescrizione;
- di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 2) e dalla n. 4) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- A) di stralciare la prescrizione n. 3 della delibera di Giunta regionale numero 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, riguardante il progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Cordenons;
- B) di sostituire la sopra citata prescrizione n. 3 della delibera di Giunta regionale numero 1181/2011, così come modificata dalla DGR 2298/2012, con la seguente prescrizione:
 - 3. In fase di conferimento in discarica il proponente dovrà sottostare alle seguenti condizioni:
 - a. Dovrà essere garantita la priorità di accesso ai rifiuti urbani e assimilati dal ciclo di trattamento degli urbani e assimilati;
 - b. Tutti i rifiuti potranno essere conferiti esclusivamente per la parte non più recuperabile e nel rispetto dell'art. 7 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/03. Tale condizione dovrà essere garantita, oltre che dalla dichiarazione che il proponente intende acquisire, da un'adeguata documentazione, esplicitiva dei criteri, anche di tipo merceologico, su cui si è basata la valutazione dell'effettiva non recuperabilità/riciclabilità e della eventuale non necessità al trattamento del rifiuto di cui all'art. 7 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/03. Tale valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento del rifiuto, successivamente con opportuna frequenza tale da rappresentare il permanere dell'impossibilità di effettuare operazioni di recupero/riciclo, e ad ogni variazione significativa del processo che genera il rifiuto stesso. La suddetta documentazione dovrà essere tenuta in evidenza presso la discarica;
 - c. Nell'ambito della pianificazione dei conferimenti, ai fini di limitare anche l'impatto sull'ambiente derivante dalla circolazione dei mezzi, dovrà essere privilegiato il criterio di prossimità e il conferimento da impianti ubicati sul territorio regionale in aderenza alla volontà del proponente di incrementare la disponibilità impiantistica regionale evidenziata nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali;
- C) di confermare le prescrizioni dalla n. 1) alla n. 2) e dalla n. 4) alla n. 18) comprese di cui alla precitata DGR 1181/2011;
- D) di dare mandato al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia affinché la deliberazione medesima sia altresì inviata agli altri Enti ed Uffici consultati nella fase istruttoria sopra richiamata;
- E) di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.;
- F) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE